



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

UFFICIO X dell'U.S.R. SICILIA – AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSA

E

**PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DI SIRACUSA, ELORO,
VILLA DEL TELLARO E AKRAI**

L'anno duemila ventitré, il giorno quattro di aprile, presso la sede del Parco Archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, tra i sottoscritti:

L'UFFICIO X DELL'U.S.R. SICILIA – AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSA, rappresentato legalmente dalla Dirigente Dott.ssa Angela Fontana, domiciliata per la carica presso questo ufficio con sede in viale Tica 149, 96100 Siracusa, da una parte,

E

IL PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DI SIRACUSA, ELORO, VILLA DEL TELLARO E AKRAI, rappresentato legalmente dal Dott. Antonio Mamo, domiciliato con sede legale in Viale Teocrito 66, 96100 Siracusa, dall'altra,

PREMESSO CHE

L'UFFICIO X DELL'U.S.R. SICILIA – AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSA:

- promuove azioni di coordinamento di attività (PCTO) - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all' art. 1, comma 785, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145. Così come previsto dalla legge del 13 luglio 2015, n.107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", e dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 "Definizione delle norme relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53", al fine di facilitare l'inserimento dei giovani studenti presso aziende, enti pubblici, associazioni di rappresentanza, organizzazioni non governative senza scopo di lucro;
- attiva protocolli e accordi quadro con soggetti privati interessati a formulare progetti di inserimento nell'ambito delle attività previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art.117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art.1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di incrementare l'offerta degli istituti di istruzione secondaria superiore della regione;
- considera l'apprendimento basato sul lavoro un pilastro strategico delle attuali riforme della scuola e del lavoro che individuano nel rafforzamento della relazione tra scuola e lavoro uno strumento chiave per contribuire allo sviluppo culturale e sociale del Paese;
- promuove la creazione di un rapporto virtuoso di confronto tra le dimensioni teoriche e quelle pratiche dell'apprendimento, anche attraverso la costruzione di curricula e percorsi integrati di studio che valorizzino la dimensione duale del percorso formativo, nell'ottica di rafforzare tutte le attività che contribuiscano a ridurre l'abbandono scolastico oltreché la disoccupazione, in particolare quella giovanile;
- garantisce e sostiene, in coerenza con le priorità strategiche di Europa 2030, l'acquisizione delle competenze di cittadinanza per rispondere alle richieste di nuove competenze e intende rafforzare la correlazione fra il sistema educativo e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e naturalistico del territorio, anche attraverso interventi mirati e puntuali;

- opera per facilitare, attraverso l'orientamento, una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per tutti gli studenti del sistema educativo secondario di secondo grado;
- valorizza in pieno l'autonomia scolastica, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l'articolo 21, e sostiene il ruolo attivo delle istituzioni scolastiche e formative nella creazione di un rapporto costruttivo con il territorio, allo scopo di rendere sempre più efficace l'azione didattica e formativa;
- considera al centro dei processi di apprendimento, orientamento e formazione professionale la persona, anche attraverso la valorizzazione delle esperienze e il riconoscimento delle competenze maturate in diversi ambienti e contesti.

IL PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DI SIRACUSA, ELORO, VILLA DEL TELLARO E AKRAI:

- persegue il costante consolidamento dei rapporti con il mondo della Scuola, dell'Università, dell'Associazione culturale per attivare e sviluppare azioni di progetto sul tema dell'Educazione permanente, che stimolino alla consapevolezza nei confronti dell'espressione culturale;
- promuove l'Educazione alla cultura, finalizzando ad essa interventi di Educazione permanente anche con il contributo di fondi del bilancio regionale (Cap. 376525, spese per attività di educazione permanente);
- recepisce l'indicazione fornita dal comma 34 della Legge 107/2015 che introduce tra i potenziali soggetti partner delle iniziative "*...i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali...*";
- offre la collaborazione del personale tecnico scientifico per la creazione di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento coerenti con la propria vocazione culturale, per educare alla conoscenza delle specificità culturali del contesto territoriale di riferimento e per conoscere ed interpretare le attività di valorizzazione integrata poste in essere;
- mette a disposizione un'attività pluridecennale di progetti didattici per condividerne buone pratiche e criticità e definire nuove proposte progettuali, nel quadro di esperienze formative che forniscano risposte adeguate alle esigenze formative degli studenti e ai fabbisogni professionali dedicati alla conoscenza e corretta gestione del patrimonio culturale;
- privilegia l'attuazione di progetti che rendano partecipi gli studenti delle opportunità e sbocchi occupazionali sul tema della cultura, consentano di osservare e interpretare le dinamiche organizzative di Musei e Luoghi della cultura, propongano scenari realistici sui compiti e ruoli delle diverse figure professionali impegnate all'interno degli Istituti dipartimentali nella conoscenza, conservazione, divulgazione e corretta fruizione del patrimonio culturale;
- promuove, con la sua azione formativa di lezioni teoriche e didattica in laboratorio, il racconto dei Musei e Luoghi della Cultura relazionati alla ricca complessità dei territori di contesto e al loro patrimonio culturale materiale e immateriale;
- condivide gli obiettivi del Piano nazionale per la scuola digitale e ne promuove l'attuazione nel campo dell'Educazione Permanente con progettualità che coinvolgano gli studenti nell'aggiornamento digitale dei Luoghi della Cultura e nel fornire risposte adeguate alle esigenze del web visitor;

- stimola azioni di progetto in grado di estendere le modalità di racconto della ricca complessità culturale siciliana a registri non tradizionali;
- diffonde le conoscenze per la condivisione della tutela e valorizzazione dell'Eredità Culturale rappresentata dai Siti Unesco, quali luoghi elettivi, simbolici e rappresentativi del Patrimonio culturale e identitario della regione.

Per i fini sopra esposti, le Parti, nel pieno rispetto della reciproca autonomia, intendono attivare, a favore degli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della città di Siracusa, attività volte a favorire la formazione di competenze professionali aggiornate, capaci di rispondere alle esigenze sempre più complesse della società attuale e allo stesso tempo tese allo sviluppo delle proprie specifiche missioni: in particolare a promuovere progettualità condivise e coerenti con le disposizioni della Legge 107/2015, del D.Lgs. 77/2005 e con le indicazioni contenute nella Guida **operativa dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento art. 1, comma 785, della** legge del 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Tutto ciò premesso e approvato tra le parti,

VISTI

- il D.P.R. n. 275/1999 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59/1997 e che prevede la possibilità di promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
- la legge n. 53/2003 *“Definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”*;
- il D.L. n. 77/2005 *“Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;
- il D.P.R. n. 88/2010, n. 88 *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- il D.P.R. n. 89/2010 *“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”*;
- il D.Lgs. n. 226/2005, *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;
- la legge n. 107/2015, *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- il D.P.R. n. 134/2017, *“Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici”*;
- il D. Lgs. n. 61/2017 *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- la legge n. 145/2018, che ha apportato modifiche alla disciplina dei percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (già Alternanza Scuola-Lavoro), di cui al Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77, che incidono sulle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015 n. 107;

- le “Linee Guida dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento”, approvate con il D.M. n. 774/2019;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- le riforme e le linee di investimento del Ministero dell'istruzione, previste all'interno della Missione 4 del PNRR.

RITENUTO

Che è obiettivo condiviso dalle Parti quello di attivare efficaci sinergie per promuovere progettualità condivise e coerenti con le disposizioni della Legge 107/2015, del D. Lgs. 5 77/2005 e con le indicazioni contenute nelle “Linee Guida dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento”, finalizzate alla diffusione di valori basati sulla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (Europa 2020) coerenti con gli obiettivi 4 e 8 dell'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030, che prevedono, tra l'altro, di:

- garantire un'istruzione di qualità inclusiva e paritaria e di promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti;
- aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano le competenze necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per l'occupazione, per lavori dignitosi e per la capacità imprenditoriale;
- assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere, attraverso l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale.
- Tutto ciò premesso ed approvato tra le Parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente protocollo, ne costituisce la causa giuridica e ha validità di patto per le parti contraenti.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Oggetto del presente Protocollo è la realizzazione di Progetti formativi e Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che, coerentemente con le finalità di cui in premessa perseguite dalle parti, sono rivolti a studenti frequentanti gli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Siracusa.

2. L'ufficio X dell'U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale di Siracusa e il Parco Archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa Tellaro e Akrai ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente intendono promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto tra il sistema educativo di istruzione e formazione ed il mondo del lavoro, al fine di:

- promuovere azioni per l'orientamento dei giovani e per lo sviluppo degli ambienti di apprendimento che attingano alla realtà operativa per la formazione culturale, tecnica, scientifica ed all'etica del lavoro, anche attraverso l'apporto di esperti di settore nelle diverse attività didattico-educative;

- promuovere, nel rispetto dei Piani triennali dell'offerta formativa, adottati dalle scuole nell'ambito della propria autonomia, la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e il Parco Archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eoro, Villa Tellaro e Akrai, per la realizzazione di iniziative educative e formative rivolte alle studentesse ed agli studenti sulle tematiche riferite all'orientamento verso il mondo del lavoro, successivamente al percorso di studi.

3. Le attività dei Progetti e dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento potranno svolgersi, nel triennio **2023/2026** presso gli Istituti scolastici e presso le sedi degli Istituti afferenti al Parco Paesaggistico di Siracusa, Eoro, Villa del Tellaro e Akrai.

Art.3 - Obblighi fra le parti

L'UFFICIO X DELL'U.S.R. SICILIA – AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSA si impegna allo svolgimento delle seguenti attività:

a) promozione e pubblicizzazione delle opportunità offerte dal Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eoro, Villa del Tellaro e Akrai presso tutti gli Istituti scolastici della Sicilia;

b) ogni altra azione che sarà concordata per un migliore raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati.

c) Le attività di cui al presente articolo saranno realizzate secondo appositi piani di lavoro elaborati dal Gruppo di Lavoro di cui al successivo art. 5. e **senza alcun onere economico da parte dell'Ufficio X dell'U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale di Siracusa.**

IL PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DI SIRACUSA, ELORO, VILLA DEL TELLARO e AKRAI curerà lo svolgimento delle seguenti attività:

a) erogazione di formazione in presenza durante le quali saranno trasferiti ai docenti delle scuole, che aderiscono ai progetti, i principali contenuti delle iniziative;

b) accesso agli studenti presso le istituzioni e le strutture dipendenti dal Parco in orario scolastico o al di fuori di esso;

c) incontri – da effettuarsi presso gli Istituti scolastici o nei locali degli Istituti Museali afferenti al Parco, attraverso lezioni specifiche.

Art. 4 - Durata del Protocollo

1. Il presente Protocollo avrà la durata di tre anni a partire dalla data di stipula del presente atto, con facoltà di rinnovo alla scadenza con successivo accordo tra le parti.

2. Le Parti potranno effettuare una verifica delle attività svolte e, sulla base delle stesse, oltre che sulle specifiche esigenze mirate, convenire una revisione del programma ogni qualvolta lo riterranno opportuno, ed in ogni caso al termine di ogni anno scolastico.

Art. 5- Coordinamento e monitoraggio delle attività

1. Per l'attuazione delle attività oggetto del presente Protocollo è costituito un Gruppo di lavoro con compiti di definizione dei piani di lavoro e di coordinamento e monitoraggio delle attività (di seguito "Gruppo di lavoro").

2. I compiti del Gruppo di lavoro sono:

- a) coordinare le fasi operative, attivando le risorse necessarie per svolgere le attività previste dal presente Protocollo nei piani di lavoro;
- b) monitorare le attività di cui al presente Protocollo.

3. Il Gruppo di lavoro è costituito da componenti che le Parti si impegnano ad individuare contestualmente alla stipula della presente intesa.

Art. 6 - Definizione delle attività

1. Le Parti convengono espressamente che le attività previste dal presente Protocollo saranno realizzate attraverso apposite convenzioni e/o Protocolli d'intesa stipulati tra le istituzioni scolastiche e il Parco Archeologico e i singoli Istituti dipartimentali ospitanti; alle convenzioni dovranno essere allegati i Progetti didattici, elaborati in piena e assoluta autonomia tecnica, amministrativa, didattica ed operativa tra le parti, frutto di una co-progettazione paritaria.

2. I Progetti didattici dovranno:

- a) descrivere le attività progettuali che siano coerenti con l'indirizzo di studio in relazione ai bisogni formativi degli studenti coinvolti e con la vocazione culturale del Parco;
- b) prevedere una durata e un monte orario del progetto tali che il percorso non sia un'esperienza isolata collocata in un particolare momento del curriculum, ma un'attività articolata su più anni;
- c) contestualizzare e coniugare lezioni teoriche in aula ed esperienze di laboratorio con fasi di apprendimento in situazione lavorativa presso gli Istituti del Parco, che non dovranno comunque configurarsi quali rapporti di lavoro individuale di apprendistato o prestazioni lavorative gratuite;
- d) concorrere all'acquisizione di competenze culturali e professionali spendibili sul mercato del lavoro;
- e) indicare il docente tutor interno nel caso di istituzioni scolastiche di primo grado, mentre per gli istituti secondari di secondo grado, il docente referente del progetto e il docente funzione strumentale dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e il tutor formativo esterno, dettagliandone puntualmente le funzioni attribuite nel percorso formativo;
- f) descrivere le specifiche delle attività di stage;
- g) dettagliare strutture e know how messi a disposizione dalla Struttura ospitante;
- h) descrivere le modalità di acquisizione della valutazione dello studente in termini di certificazione delle competenze;
- i) prevedere la produzione, fin dall'avvio dell'attività, di documentazione del progetto, curando la predisposizione di materiali fotografici e video;
- j) individuare i luoghi deputati ad accogliere le attività, garantendo il rispetto dei principi di salute e sicurezza e degli obblighi assicurativi;
- k) non comportare oneri finanziari a carico del Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eoro, Villa del Tellaro e Akrai;

- l) riportare i dati su eventuali risorse economiche impegnate per la realizzazione del progetto;
- m) fornire criteri e indicatori per il monitoraggio del progetto nella sua attuazione;
- n) rispettare la normativa su privacy e sicurezza dei dati e sull'uso delle immagini.

3. Le bozze di Convenzione, corredate della documentazione di cui al comma 2, trasmesse dall'Istituto scolastico, saranno inviate alla Direzione per la stipula.

4. Alle Convenzioni dovranno essere allegati, oltre al Progetto didattico, il Documento di valutazione dei rischi e il Patto educativo di corresponsabilità, redatti secondo il format compreso tra gli *"Allegati – Modulistica di Riferimento"* della Guida Operativa MIUR 2015.

5. Il coordinamento tecnico e il monitoraggio delle attività del presente accordo saranno effettuati congiuntamente dalle Parti, anche al fine della costruzione e dell'aggiornamento di una banca dati delle esperienze maturate.

6. Al termine del Progetto la documentazione raccolta verrà consegnata ad entrambe le Parti:

- il Parco curerà e si impegna a trasferire quanto prodotto al Dipartimento BB.CC. e I.S. per il trasferimento all'interno del portale www.arcadeisuoni.org nelle sezioni riguardanti le progettazioni degli Istituti scolastici e degli Istituti dipartimentali;

- l'Ufficio X dell'U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale di Siracusa curerà e si impegna a trasferire quanto prodotto dalle scuole alla Funzione Ispettiva di competenza per documentazione generativa della pratica innovativa/della buona pratica/del prototipo ai fini anche della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Sicilia;

7. L'USR Sicilia e il Dipartimento BBCCIS potranno mettere a disposizione degli Istituti scolastici e degli Istituti dipartimentali i dati sulle esperienze dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento realizzate in Sicilia, funzionali all'elaborazione di nuovi progetti da porre in essere, alla luce delle buone pratiche e delle criticità evidenziate dai documenti di valutazione delle attività.

8. Per tutto quanto non espresso si rimanda a quanto specificato nell' art. 1, comma 785, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145 e nella circ.5/2016 prot. n. 48770 del 17/10/2016 dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, pubblicata sul sito dipartimentale all'interno della sezione *"Circolari"* (www.regione.sicilia.it-beniculturali).

Art. 7 -Obbligo di riservatezza

1. Le Parti si obbligano, altresì, a prendere ogni necessaria e/o opportuna precauzione al fine di adempiere l'obbligo di riservatezza, ivi compreso quello di portarlo a conoscenza del personale che, di volta in volta, verrà coinvolto nell'esecuzione del presente Protocollo e di curare che venga dal medesimo osservato.

2. Gli obblighi di riservatezza nascenti dal presente Protocollo dovranno essere rispettati dalle Parti per la durata di tre anni successivi al termine del presente accordo.

3. Quanto sopra secondo quanto previsto dal D. Lgs. 101/2018, che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personale (D. Lgs. 196/2003) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

4. I diritti relativi ad ogni materiale, dato o documento fornito dalle Parti nell'ambito dei progetti che si realizzeranno, resteranno di titolarità esclusiva rispettivamente dell'Ufficio X dell'U.S.R. Sicilia - Ambito Territoriale di Siracusa e del Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai ed eventualmente impiegati, per altri scopi analoghi, previa autorizzazione delle parti.

Art. 8 - Utilizzo del logo

1.Ciascuna delle Parti **previa intesa**, autorizza l'altra ad utilizzare i loghi per divulgare o pubblicizzare le iniziative oggetto del presente protocollo.

2.I rispettivi loghi non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle individuate nella presente intesa, salvo autorizzazione espressa della Parte che ne è titolare.

Art. 9 - Rapporti giuridici nascenti dal Protocollo

1.Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente Protocollo non s'intende dar vita ad un'organizzazione comune, società, associazione o joint-venture, conservando le stesse piena autonomia giuridica, contabile, gestionale e fiscale.

Art. 10 - Esoneri di Responsabilità

1.Ciascuna delle Parti è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale nel caso di interruzione del rapporto di collaborazione per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla propria volontà che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della presente intesa.

Art. 11 -Esecuzione delle prestazioni e risoluzione del Protocollo

1.Le parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Protocollo nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio all'altra parte. La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di diritto la presente intesa, dietro semplice dichiarazione della parte lesa.

2.Le parti potranno convenire di emendare e/o modificare in qualsiasi momento la presente intesa per iscritto.

Articolo 12 - Copertura assicurativa e sicurezza

1.Le Parti si impegnano a garantire, secondo le modalità vigenti presso gli Enti e per la durata delle attività, la copertura assicurativa antinfortunistica, e a fornire tutte le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2.Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 13 -Trattamento dei dati

1.Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 101/2018, che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personale (D. Lgs. 196/2003) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 i partner affidano al Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai il ruolo di Titolare della raccolta e trattamento dei dati personali dei partecipanti al progetto.

2.Il Parco Archeologico ne autorizzerà il trattamento direttamente alle istituzioni scolastiche aderenti alle convenzioni che in merito e in accordo con l'Ente Parco ne stabiliranno le condizioni.

3. Fatta salva l'acquisizione del consenso alla raccolta e trattamento dei dati da parte dei partecipanti al progetto, i dati saranno utilizzati dai partner coinvolti nella realizzazione delle attività, per tutte le finalità connesse e strumentali previste per la realizzazione di progetti; potranno inoltre essere utilizzati anche per l'invio di comunicazioni personali o per elaborazioni statistiche relative a successive iniziative di ricerca, formazione e assistenza.

Art. 14 - Foro competente

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Protocollo.

2. In ogni caso, si conviene che ogni insorgenza controversia sarà devoluta alla cognizione esclusiva del Foro di Palermo.

Art. 15 – Disposizioni Finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti concordemente rinviando alle norme del codice civile vigenti in materia.

Per l'Ufficio X dell'U.S.R. Sicilia
Ambito Territoriale di Siracusa

La Dirigente

Dott.ssa Angela Fontana

Per il Parco Archeologico e Paesaggistico di
Siracusa, Eoro, Villa del Tellaro e Akrai

Il Direttore

Dott. Antonio Mamo